



COMUNE DI MOLOCHIO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Ord. n. 20 del 24.11.2009

OGGETTO: Divieto distribuzione volantini, deplianti, manifesti o altro materiale pubblicitario.

IL SINDACO

PRESO ATTO che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali attraverso il sistema del volantinaggio e con volantini collocati sui parabrezza delle automobili;

CONSIDERATO che tale forma di pubblicità crea un'eccessiva presenza di volantini su tutte le strade del Comune con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica;

VISTO che:

- la diffusione della pubblicità tramite volantini e deplianti nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici del Comune, causa una enorme quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;
- l'esorbitante spargimento di fogli di carta delle più svariate dimensioni determina un vero e proprio inquinamento da rifiuti speciali assimilati agli urbani e la quasi incessante diffusione degli stessi, provoca un notevole aggravio di spese per questo Ente che è costretto ad impiegare uomini, mezzi e risorse finanziarie per la loro raccolta senza, per altro, riuscirci sufficientemente a causa sia della velocità di distribuzione del materiale sparso sul suolo pubblico, sia, spesso, per l'intervento di fattori atmosferici quali pioggia e vento, che contribuiscono alla disseminazione in tutte le vie e nei più piccoli anfratti;

RITENUTO, quindi:

- opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, da parte questa Amministrazione comunale, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica seriamente compromessa dallo svolazzante materiale pubblicitario;
- doveroso dover regolamentare l'attività di distribuzione dei deplianti e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina e la raccolta dei rifiuti urbani;

VISTO il Regolamento comunale che disciplina la pubblicità e l'affissione nel territorio comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

ORDINA

1. E' fatto divieto a tutte le aziende di effettuare pubblicità mediante volantaggio in tutto il territorio comunale;
2. altresì, è fatto divieto di distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque su tutti gli altri tipi di veicoli;
3. è vietata la distribuzione di volantini su tutto il territorio comunale in qualunque forma ad eccezione delle modalità di cui al punto successivo;
4. la distribuzione dei volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario **potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private;**
5. le aziende e/o gli incaricati delle operazioni di volantaggio dovranno segnalare preventivamente, almeno tre giorni prima, al Comando di Polizia Municipale la data di inizio di dette operazioni e produrre contestualmente la ricevuta di pagamento delle spettanze dovute al Comune;
6. l'autorizzazione per l'effettuazione del volantaggio nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti e del regolamento, s'intende rilasciata solo con il pagamento dell'imposta comunale di pubblicità;
7. gli eventuali trasgressori (sia le aziende intestatarie della pubblicità sia il personale addetto alla distribuzione) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 3, punto 6. della legge 15 luglio 2009, n. 94, **non inferiori all'importo di euro 500,00.**

DEMANDA

1. All'Ufficio Protocollo la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e all'URP quella sul sito del Comune;
2. al Comando Polizia Municipale ed a quanti spettano la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 24 novembre 2009

Il Sindaco
Beniamino Alessio